



COMUNE DI CASSINA VALSASSINA

P.zza Comunale, 2 - 23817 Cassina Valsassina (LC)

Tel: 0341/996181 Fax: 0341/910190

C.F.: 83001130133 | P.IVA: 00621030139

Posta Elettronica Certificata: comune.cassinavalsassina@pec.regione.lombardia.it

Posta Istituzionale: info@comune.cassinavalsassina.lc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 Registro Deliberazioni del 25-09-2017

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE
AMM.VO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZ. IV N.
01758/2017(REG. RIC. 00431/2016) E
DETERMINAZIONI IN MERITO.**

L'anno duemiladiciassette addì venticinque del mese di settembre alle ore 20:00, nella sede comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

COMBI ROBERTO	SINDACO	P
COMBI CINZIA	ASSESSORE	P
COMBI FAUSTINO	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Padronaggio D.ssa Maria Grazia.

Il Signor COMBI ROBERTO, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE
AMM.VO REGIONALE PER LA LOMBARDIA SEZ. IV N.
01758/2017(REG. RIC. 00431/2016) E
DETERMINAZIONI IN MERITO.**

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 26.07.2013 è stato disposto di avvalersi della consulenza legale dell'Avv. Maggioni Andrea di Oggiono al fine di acquisire un parere pro-veritate in merito ai rapporti con il Comune di Moggio a favore del quale il Comune di Cassina V.na aveva costituito un diritto di superficie per anni 99 (decorrenti dal 01.06.1998 e fino al 30.05.2097), al solo scopo di realizzare una nuova cabina per ripetitore Tv e di installazione di antenna per la ricezione segnale TV e posa di cavi elettrici.

Che con determinazione 34/132 del 01 08.2013 il Responsabile dell'Ufficio tecnico, sulla scorta del indirizzo della Giunta Comunale, conferiva formale incarico al citato professionista e sottoscriveva il relativo disciplinare di incarico;

Che in ottemperanza all'incarico conferito, l'Avv. Maggioni rimetteva all'Amministrazione Comunale il parere pro-veritate acquisito al protocollo comunale in data 17.10.2013 al n. 0003482 indicando le possibili azioni da intraprendere a cura dell'Ente per la tutela dei propri interessi;

Atteso che, con successiva deliberazione della Giunta Comunale n.88 del 24.10.2013, veniva disposto di dare avvio alla procedura di mediazione e dato indirizzo al Responsabile del servizio per il conferimento dell'incarico al fine dell'assistenza legale e l'avvio della citata procedura di mediazione;

Atteso che con determinazione del Responsabile del Servizio tecnico N 167/42 del 29.10.2013 veniva pertanto conferito incarico allo Studio Legale Dr. Avv. Maggioni Andrea di Oggiono allo scopo di avvalersi dell'assistenza legale, per l'avvio del procedimento di mediazione relativo alla controversia in materia di diritti reali connessa alla concessione in diritto di superficie dell'area di proprietà comunale al mappale 575/a 575/b e 575/e a favore del Comune di Moggio;

Dato atto che il preventivo di spesa trasmesso in data 24.10.2013 prot. 0003574 prevedeva l'articolazione dell'onorario per le prestazioni legali, come segue:

1. Fase di mediazione (comprendente inizio procedura, contributo base e verbale positivo in caso di adesione) €

870,00 oltre oneri fiscali

2. Fase successiva (eventuale causa civile) €

12.976,00 oltre oneri fiscali

Che con la citata determinazione n 42/2013 **si** disponeva, di avvalersi delle prestazioni limitatamente alla prima fase confidando nell'esito favorevole della mediazione;

Considerato che all'udienza di mediazione fissata nella data del 10 gennaio 2014 presso i locali dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecco sito in Lecco nonostante la regolare convocazione effettuata tramite PEC in data 10 dicembre 2013, nessun rappresentante del Comune di Moggio (parte convocata) si è presentato e che pertanto – a cura del mediatore Avv. Federica Castagnini designata dal Responsabile dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Lecco - è stato redatto VERBALE DI MANCATA ADESIONE;

Vista la propria deliberazione n. 09 del 16.01.2014 con la quale si prendeva atto del verbale di mancata adesione al tentativo di mediazione con il Comune di Moggio, posta in essere dal Comune di Cassina V.na a causa della mancata partecipazione della parte convocata e si disponeva di avvalersi dell' assistenza legale dell'Avv. Andrea Maggioni di Oggiono, per le fasi successive relative alla instaurazione della causa civile (primo grado di giudizio),

Vista la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione QUARTA n. N. 01758/2017 (REG. RIC. 00431/2016), con la quale il TAR stesso (si riporta testualmente) “definitivamente pronunciando sul ricorso , come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;

Ritenuto pertanto prendere atto dell'esito della sentenza con la quale il T.A.R. Lombardia si è dichiarato carente di giurisdizione, ritenendo la questione di competenza del Giudice Civile, e di assumere un atto di indirizzo nel senso di demandare al Responsabile del Servizio tecnico la nomina del difensore, nella persona dello stesso Avvocato Maggiore per l'avvio del Giudizio di cognizione inanzi al Tribunale;

Sentito il legale dell'Avv. to Andrea Maggioni di Oggiono, il quale si è dichiarato disponibile a intraprendere l'iter per la causa davanti al Tribunale di Lecco;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile resi da parte dei responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.L.gs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

- 1) di prendere atto che con la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - - Sezione QUARTA n. N. 01758/2017 (REG. RIC. 00431/2016), con la quale lo stesso si è dichiarato carente di giurisdizione , ritenendo la questione di competenza del giudice civile;
- 2) di disporre che la vertenza venga riassunta nei termini di rito avanti al tribunale di Lecco, giudice ordinario territorialmente competente;
- 3) di ottemperare alla sentenza del TAR citata nel senso di prendere atto della condanna alla rifusione delle spese di lite alla resistente;
- 4) di assumere un atto di indirizzo nel senso di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico gli adempimenti conseguenti (incarico al legale per il giudizio di cognizione davanti al tribunale);

- 5) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di pubblicazione;
- 6) Di comunicare in elenco copia del presente atto ai sensi dell'art. 125 del TUEL ai capigruppo consigliari l'adozione del presente atto;
- 7) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00;

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
COMBI ROBERTO**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Padronaggio D.ssa Maria Grazia**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-09-2017

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 25-09-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Padronaggio D.ssa Maria Grazia**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*